

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 372 del 26/03/2025)

OGGETTO: Individuazione dei dirigenti ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/08. Attribuzioni di compiti, funzioni e responsabilità ai sensi dell'art. 18 - D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e salute in ambiente di lavoro. Individuazione dei dirigenti delegati ai sensi dell'art. 16 -D.Lgs. 81/08. Annulla e sostituisce la delibera del C.S. n. 33 del 7/04/2025.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

sulla base della seguente proposta predisposta dal Dirigente apicale della struttura proponente che ne attesta la regolarità della istruttoria ed il rispetto della legalità

PREMESSO che:

- ✓ In ambito giuridico, Il **Dirigente** è *“quel lavoratore dipendente a cui viene affidato il compito di dirigere un’azienda, un ente pubblico o una parte di essi. È un soggetto dotato di autonomia decisionale, al fine di consentirgli la direzione sia delle persone che si trovano in posizione apicale all’interno della struttura, sia di un suo ambito preciso (unità produttiva, zona, settore, area, specifica funzione)”*;
- ✓ L’art. 2 del D.Lgs. 81/08, [Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori](#) individuando la corrispondenza tra il ruolo funzionale ricoperto in azienda e le responsabilità in ambito di salvaguardia della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, definisce:
 - «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

- «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- ✓ I Dirigenti ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008, in quanto titolari di parte del potere direttivo ed organizzativo dell'Azienda, sono destinatari in via originaria di obblighi per l'attuazione degli adempimenti in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro e pertanto devono assolvere i relativi compiti, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, attenendosi in particolare alle disposizioni emanate al riguardo dal Datore di Lavoro;
- ✓ il D.Lgs. 81/2008 art. 18 attribuisce compiti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, oltre che al Datore di Lavoro, anche ai dirigenti nell'ambito delle proprie funzioni, competenze professionali ed autonomie gestionali;

VISTO :

- ✓ il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e ss.mm.ii.;
- ✓ il decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni";
- ✓ Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, *"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"* e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 16 e l'art. 299;
- ✓ La Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, recante la *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"*;
- ✓ La Delibera di Giunta Regione Puglia n. 2276 del 21 dicembre 2017 *"Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Puglia. Formalizzazione costituzione Gruppo di lavoro. Approvazione Linee di Indirizzo e Manuale di Gestione"* e la conseguente Deliberazione del Direttore Generale della ASL di Taranto n. 447 del 14 giugno 2018 di presa d'atto ed esecuzione della suddetta DGR 2276/2017, adesione al progetto e approvazione del documento denominato ^{II} *Politica per la Salute e Sicurezza dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto"*;
- ✓ il disposto dell'art. 299 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro "Esercizio di fatto dei poteri direttivi";
- ✓ l'art. 37 del D.Lgs. 81/08, al comma 7 che prevede che "Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo";
- ✓ la delibera 1703/2022 con la quale è stata indetta procedura di gara per l'affidamento ad operatore esterno dei corsi di formazione diretti a dirigenti e preposti; "Procedura negoziata per l'affidamento del servizio relativo a corsi di formazione obbligatoria per dirigenti e preposti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per deleghe di funzioni del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - CIG ZE036B8D9B – Aggiudicazione";
- ✓ Vista la Delibera del Commissario Straordinario 04 dell'1/04/2025 "Delega di funzioni del Datore di Lavoro - Art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 - conferimento delega al dr. Guido Cardella", che comporta:
 - o l'attribuzione dei poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - o la disponibilità degli strumenti organizzativi, gestionali ed economici necessari per lo svolgimento delle funzioni delegate;
 - o l'autonomia nello svolgimento delle funzioni delegate, compresa l'adozione di determinazioni dirigenziali e qualunque altro atto necessario ai sensi della normativa

- vigente e di futura emanazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- o il potere di delegare a sua volta, previa intesa con il Datore di Lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni del presente atto di delega.
- ✓ la delibera n. 1043 del 04/05/2023 di conferimento di “deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ex art. 16 del D.Lgs 81/08 ai direttori/dirigenti di strutture.

CONSIDERATO:

- ✓ che ai Dirigenti Aziendali suddetti compete la responsabilità in ordine all’adozione delle misure generali e speciali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008, nell’ambito delle strutture assegnate in gestione e di specifiche attività da svolgere (sono infatti richiesti **poteri di organizzazione, gestione e vigilanza**, quali oggetto delle attribuzioni del dirigente);
- ✓ che con delibera 2070/2022 sono stati avviati: “Corsi di formazione obbligatoria per dirigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. programmazione e attivazione codice id 16.6”;
- ✓ che è stato adottato, con DGR 2276 del 21/12/2017, il “Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Puglia. Formalizzazione costituzione Gruppo di lavoro. Approvazione Linee di Indirizzo e Manuale di Gestione”;
- ✓ che con DGR 201 del 28/02/2023, “Modifica al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL) nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Puglia”, è stato deliberato che i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e degli I.R.C.C.S. pubblici del SSR sono tenuti al rispetto e all’attuazione di quanto previsto dal Sistema Regionale di Gestione Integrata della Sicurezza sul Lavoro (SiRGISL), in quanto conforme all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 fine di assicurare efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle medesime Aziende e Istituti ai sensi del D. Lgs 231/01;

PRESO ATTO:

- ✓ degli obblighi dei Dirigenti previsti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 ed elencati nell’Allegato 1;
- ✓ che l’art. 299 dello stesso D.Lgs. 81/08 rubricato “Esercizio di fatto di poteri direttivi” sancisce che: “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano, altresì, su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”;
- ✓ che l’art. 16 del D. Lgs. 81/08 disciplina la delega delle funzioni in tema di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro da parte del datore di lavoro, definendo i limiti e le condizioni, ovvero:
 - che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
 - che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - che la delega sia accettata dal delegato per iscritto;
 - che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità;

- che la delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4
- ✓ che l'art. 17 del D. Lgs. 81/08 che definisce gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro ovvero la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

RITENUTO:

- ✓ necessario procedere ad una ridistribuzione degli obblighi e delle funzioni in materia prevenzione e sicurezza sul lavoro al fine di assicurare la corrispondenza effettiva tra il ruolo funzionale ricoperto in azienda e le responsabilità in ambito di salvaguardia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro individuati ai sensi del D. Lgs. 81/08, si definiscono le specifiche figure e le attività di competenze per le singole figure come di seguito descritte:
 - Dirigenti Responsabili di Strutture Aziendali con **delega** che si identificano con le seguenti figure:
con i Direttori di Distretto, Direttori medici di Presidio Ospedaliero, Dirigenti Professioni Sanitarie (cui afferisce più della metà dei lavoratori di un ospedale e a cui fanno capo professioni fortemente autonome in ragione dei riordini delle professioni sanitarie), Direttori di dipartimento.
 - Dirigenti incaricati di servizi che influiscono sulla sicurezza di altre unità operative, **con delega**.
Oltre ad avere la responsabilità diretta del personale a essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del DL, ovvero:
 - Area Gestione Tecnica, Area Gestione del Patrimonio, Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi, Servizio Fisica Sanitaria/radioprotezione/medici autorizzati, Direttore Amministrativo PP.OO, Dirigente Amministrativo Distretti, Dipartimento Farmaceutico, Area Gestione del Personale, Formazione dei lavoratori
 - Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi, **senza delega**, che si identificano con:
dirigenti di unità operativa semplice e complessa, con autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate. Le responsabilità dei dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dal Datore di Lavoro in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole unità operative.
- ✓ che per i dirigenti delegati individuati secondo *ratione officii* e tra i titolari del dipartimento e/o struttura complessa, può considerarsi soddisfatto il requisito del comma 1 lettera b requisito dell'art. 16 del decreto, ovvero possesso del requisito di professionalità ed esperienza richiesto sulla specifica natura delle funzioni delegate, in considerazione del fatto che l'incarico rivestito comporta competenze manageriali e gestionali oltre che specifiche del settore;
- ✓ di individuare quali Dirigenti ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 81/2008, i lavoratori con funzione di dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti di Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali, direttori di Strutture Complesse, direttori di Dipartimento;
- ✓ che ciascun dirigente individuato alla precedente alinea, dovrà adempiere quanto prima agli obblighi formativi, previsti dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08;
- ✓ che a ciascun dirigente individuato secondo *ratione officii* e tra i titolari del dipartimento e/o struttura complessa di dover delegare gli obblighi del datore di lavoro, come da schemi di delega allegati, ad eccezione dei compiti non delegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs 81/08, ovvero:
 - elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;

- designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi D. lgs. 81/08
- e dei seguenti obblighi:
 - Nomina del Medico Competente;
 - Convocazione della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08;
 - Nomina del Medico Autorizzato;
 - Nomina dell'Esperto Qualificato;
- ✓ ciascun dirigente dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08;
- ✓ di approvare gli allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - Obblighi dei dirigenti
 - Allegato A - Scheda di delega del Direttore Area Tecnica;
 - Allegato B - Scheda di delega Direttore Area Gestione del Patrimonio;
 - Allegato C- Scheda di delega Dirigente Responsabile Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi;
 - Allegato D - Scheda di delega Dirigente Fisica Sanitaria;
 - Allegato E - Scheda di delega Direttore Dipartimento Farmaceutico;
 - Allegato F - Scheda di delega Direttore Amministrativo dei PP.OO;
 - Allegato G - Scheda di delega Direttore Area Gestione Risorse Umane
 - Allegato H - Scheda di delega Dirigente Formazione;
 - Allegato I - Scheda di delega Ai Direttori Medici dei PP.OO;
 - Allegato L - Scheda di delega Dirigente professioni sanitarie
 - Allegato M - Scheda di delega Direttori di Distretto Socio Sanitario;
 - Allegato N - Scheda di delega Direttori Dipartimento;
 - Allegato O - Scheda di delega Direttore Controllo di Gestione;
 - Allegato P - Scheda di delega Direttore SC Socio Sanitaria-Ufficio Stampa e social-Comunicazione;
- ✓ Di stabilire che, fermo restando il rispetto delle ordinarie procedure di acquisto previste dai Regolamenti aziendali - ove i tempi di intervento lo consentano -, i Dirigenti Delegati potranno disporre direttamente gli interventi a loro giudizio necessari, senza alcuna di preventiva autorizzazione e di concerto con il Direttore Amministrativo dei PP.OO. e/o il Dirigente Amministrativo dei Distretti competente, come di seguito specificato:
 - a) con i limiti di spesa fissati dai budget assegnati per anno eventualmente integrabili, come da tabella che segue;
 - b) senza limiti di spesa, esclusivamente ai fini dell'adozione delle misure adeguate a scongiurare un pericolo grave e immediato ed evitare danni a persone o cose e all'ambiente.

ciò al fine di garantire l'effettività dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle attività delegate che rivestono carattere di urgenza, nonché per ottemperare agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 16 del d. lgs. n. 81/08.

Dei predetti interventi deve essere data comunicazione al RSPP sia per evidenziare la criticità affrontata, sia per consentire una tempestiva integrazione del budget.

Si precisa che per il budget da assegnare a ciascun delegato si attingerà dall'importo assegnato al DDL, dott. Cardella, per il quale è stato stabilito per l'espletamento delle attività delegate, la somma di 500.000€. Il predetto budget è da utilizzare per le richieste di acquisto e/o realizzazione interventi necessari e prioritari per il mantenimento e/o il ripristino delle condizioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, integrabile in caso di necessità

Il Dirigente-delegato avrà cura di rendicontare annualmente in merito le spese sostenute a tale titolo – mediante semplice relazione riepilogativa – in favore del RSPP e del delegato del Commissario Straordinario – per consentire un doveroso e generale controllo sull'uso dei poteri conferiti e delegati;

	Figura dirigenziale individuata	Importo budget annuale assegnato
A	Direttore Area Gestione Tecnica	€ 20.000,00
B	Direttore Area Gestione del Patrimonio	€ 20.000,00
C	Dirigente Responsabile Ingegneria clinica e dei SIA	€ 20.000,00
D	Dirigente Fisica Sanitaria	€ 20.000,00
E	Direttore Dipartimento Farmaceutico	€ 20.000,00
F	Direttore Amministrativo PP.OO.	€ 20.000,00
G	Direttore Area Gestione Risorse Umane	€ 20.000,00
H	Dirigente Responsabile Formazione	€ 20.000,00
I	Direttori/Dirigenti PP.OO.	€ 20.000,00
L	Coordinatrice Dirigenti delle Professioni sanitarie	€ 20.000,00
M	Direttori Distretti Socio Sanitari	€ 20.000,00
N	Direttori Dipartimenti	€ 20.000,00
O	Direttore Controllo di Gestione	€ 20.000,00
P	Direttore SC Socio Sanitari-Ufficio Stampa e social-Comunicazione	€ 20.000,00

- ✓ di confermare ed attribuire le “deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ex art. 16 del D.Lgs. 81/08 conferite ai direttori/dirigenti di strutture, in continuità con quanto disposto con la richiamata delibera n. 1043 del 04/05/2023 del Direttore Generale della ASL di Taranto e relativi da atti di delega.

L'Istruttore-Assistente Amministrativo : Rag. Loredana Urso

Il Dirigente Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione: f.to Ing. Nicola Candelieri

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

DELIBERA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

DELIBERA

per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

- ✓ di avvalersi della facoltà di delega delle funzioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 81/08, secondo lo schema di delega in allegato (allegati A ÷ N);
- ✓ di stabilire che il criterio utilizzato per l'individuazione dei Dirigenti ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è il seguente:
 - Dirigenti Responsabili di Strutture Aziendali **con delega**, che si identificano con le seguenti figure:
con i Direttori di Distretto, Direttori di Presidio, Direttori dei Servizi o Direzioni Infermieristiche (cui afferisce più della metà dei lavoratori di un ospedale e a cui fanno capo professioni fortemente autonome in ragione dei riordini delle professioni sanitarie), Direttori di Dipartimento, ecc.

- Dirigenti incaricati di servizi che influiscono sulla sicurezza di altre unità operative, **con delega**.
Oltre ad avere la responsabilità diretta del personale a essi subordinato, rivestono funzioni peculiari in materia di sicurezza nell'ambito delle quali danno attuazione, ciascuno per le proprie attribuzioni, alle decisioni del DL, ovvero:
Area Gestione Tecnica, Area Gestione del Patrimonio, Ingegneria Clinica e Sistemi Informativi, Servizio Fisica Sanitaria/radioprotezione/medici autorizzati, Dipartimento Farmaceutico, Area Gestione del Personale, Formazione dei lavoratori
- Dirigenti che hanno responsabilità diretta di personale esposto a rischi, **senza delega**, che si identificano con:
dirigenti di unità operativa semplice e complessa, con autonomia nei processi produttivi e relativamente alle risorse collegate. Le responsabilità dei dirigenti riguardano la corretta attuazione delle misure di prevenzione disposte dal Datore di Lavoro in relazione al rapporto gerarchico e professionale che si instaura nelle singole unità operative.
- ✓ che per i dirigenti delegati individuati secondo ratione officii e tra i titolari del dipartimento e/o struttura complessa, può considerarsi soddisfatto il requisito del comma 1 lettera b requisito dell'art. 16 del decreto, ovvero possesso del requisito di professionalità ed esperienza richiesto sulla specifica natura delle funzioni delegate, in considerazione del fatto che l'incarico rivestito comporta competenze manageriali e gestionali oltre che specifiche del settore;
- ✓ di individuare pertanto quali Dirigenti ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 81/2008, i lavoratori con funzione di dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti di Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali, direttori di Strutture Complesse, direttori di Dipartimento;
- ✓ che ciascun dirigente individuato alla precedente alinea, dovrà adempiere quanto prima agli obblighi formativi, previsti dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08;
- ✓ ciascun dirigente dovrà ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. 81/08;
- ✓ che a ciascun dirigente con delega di dover delegare gli obblighi del datore di lavoro, come da schemi di delega allegati, ad eccezione dei compiti non delegabili di cui all'art. 17 del D.Lgs 81/08, ovvero:
 - elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
 - designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi D. lgs. 81/08
 e dei seguenti obblighi:
 - Nomina del Medico Competente;
 - Convocazione della riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/08;
 - Nomina del Medico Autorizzato;
 - Nomina dell'Esperto Qualificato
- ✓ di precisare che il dirigente delegato è sempre e comunque tenuto al rispetto delle norme nazionali, regionali e ai regolamenti vigenti per l'esercizio del potere di spesa da utilizzare attraverso l'adozione di apposite determinazioni dirigenziali e senza preventiva e superiore autorizzazione, nell'ambito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo assegnati
- ✓ di individuare pertanto quali Dirigenti ai sensi dell'art. 2 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i lavoratori con funzione di dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti di Strutture Semplici e Semplici Dipartimentali, direttori di Strutture Complesse, direttori di Dipartimento;
- ✓ di dare atto che il datore di lavoro ed i dirigenti delegati si avvalgono della diretta collaborazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti al fine di garantire uniformità ed efficienza negli adempimenti di legge;
- ✓ a seguito di individuazione dei Dirigenti, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 81/08, di incaricare SSD della Formazione, di organizzare ulteriori corsi di formazione per dirigenti che non hanno ancora adempiuto all'obbligo e di nuova nomina;
- ✓ ciascun dirigente individuato ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 81/08, dovrà adempiere quanto prima agli obblighi formativi, previsti dall'art. 37 comma 7 del D.Lgs. 81/08;

- ✓ di approvare gli allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - Allegato 1 - Obblighi dei dirigenti
 - Allegato 2 - L'elenco Dei Dipendenti Individuati Quali Dirigenti Per La Sicurezza - Art. 18 D.Lgs. 81/08
 - Allegato A - Scheda di delega del Direttore Area Tecnica;
 - Allegato B - Scheda di delega Direttore Area Gestione del Patrimonio;
 - Allegato C- Scheda di delega Dirigente Responsabile Ingegneria Clinica e dei Sistemi Informativi;
 - Allegato D - Scheda di delega Dirigente Fisica Sanitaria;
 - Allegato E - Scheda di delega Direttore Dipartimento Farmaceutico;
 - Allegato F - Scheda di delega Direttore Amministrativo dei PP.OO.;
 - Allegato G - Scheda di delega Direttore Area Gestione Risorse Umane
 - Allegato H - Scheda di delega Dirigente Formazione;
 - Allegato I - Scheda di delega Ai Direttori Medici dei PP.OO.;
 - Allegato L - Scheda di delega Dirigente professioni sanitarie
 - Allegato M - Scheda di delega Direttori di Distretto Socio Sanitari;
 - Allegato N - Scheda di delega Direttori Dipartimento;
 - Allegato O - Scheda di delega Direttore Controllo di Gestione;
 - Allegato P - Scheda di delega Direttore SC Socio Sanitario-Ufficio Stampa e social-Comunicazione;
- ✓ Di stabilire che, fermo restando il rispetto delle ordinarie procedure di acquisto previste dai Regolamenti aziendali - ove i tempi di intervento lo consentano, i Dirigenti Delegati potranno disporre direttamente gli interventi a loro giudizio necessari, senza alcuna di preventiva autorizzazione e di concerto con il Direttore Amministrativo dei PP.OO. e/o dei Distretti competente, come di seguito specificato:
 - a) con i limiti di spesa fissati dai budget assegnati per anno eventualmente integrabili, come da tabella che segue;
 - b) senza limiti di spesa, esclusivamente ai fini dell'adozione delle misure adeguate a scongiurare un pericolo imminente e/o evitare danni a persone o cose e all'ambiente.

ciò al fine di garantire l'effettività dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle attività delegate che rivestono carattere di urgenza, nonché per ottemperare agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 16 del d. lgs. n. 81/08.

Dei predetti interventi deve essere data comunicazione al RSPP sia per evidenziare la criticità affrontata, sia per consentire una tempestiva integrazione del budget.

Si precisa che per il budget da assegnare a ciascun delegato si attingerà dall'importo assegnato al DDL, dott. Cardella, per il quale è stato stabilito per l'espletamento delle attività delegate, la somma di 500.000€. Il predetto budget è da utilizzare per le richieste di acquisto e/o realizzazione interventi necessari e prioritari per il mantenimento e/o il ripristino delle condizioni di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, integrabile in caso di necessità

Il Dirigente-delegato avrà cura di rendicontare annualmente in merito le spese sostenute a tale titolo – mediante semplice relazione riepilogativa – in favore del RSPP e del delegato del Commissario Straordinario – per consentire un doveroso e generale controllo sull'uso dei poteri conferiti e delegati

	Figura dirigenziale individuata	Importo budget annuale assegnato
A	Direttore Area Gestione Tecnica	€ 20.000,00
B	Direttore Area Gestione del Patrimonio	€ 20.000,00
C	Dirigente Responsabile Ingegneria clinica e dei SIA	€ 20.000,00
D	Dirigente Fisica Sanitaria	€ 20.000,00
E	Direttore Dipartimento Farmaceutico	€ 20.000,00

F	Direttore Amministrativo PP.OO.	€ 20.000,00
G	Direttore Area Gestione Risorse Umane	€ 20.000,00
H	Dirigente Responsabile Formazione	€ 20.000,00
I	Direttori/Dirigenti PP.OO.	€ 20.000,00
L	Coordinatrice Dirigenti delle Professioni sanitarie	€ 20.000,00
M	Direttori Distretti Socio Sanitari	€ 20.000,00
N	Direttori Dipartimenti	€ 20.000,00
O	Direttore Controllo di Gestione	€ 20.000,00
P	Direttore SC Socio Sanitari-Ufficio Stampa e social-Comunicazione	€ 20.000,00

- ✓ di confermare ed attribuire le “deleghe di funzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” ex art. 16 del D.Lgs. 81/08 conferite ai direttori/dirigenti di strutture, in continuità con quanto disposto con la richiamata delibera n. 1043 del 04/05/2023 del Direttore Generale della ASL di Taranto e relativi da atti di delega;
- ✓ di dare mandato alla SSD Affari Generali di integrare la deliberazione n. 588 del 21 marzo 2022, al fine di garantire quanto previsto al punto d;
- ✓ di dare atto che la presente delibera è immediatamente esecutiva;
- ✓ di garantire la notifica attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale del presente provvedimento ai diretti interessati.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, i Direttori attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.